

**CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE**  
**IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI**  
**GAMBAROGNO, GORDOLA E TENERO-CONTRA**

Premesso che:

- la SICUREZZA è l'obiettivo principale che ci si prefigge di raggiungere con questo progetto di Polizia intercomunale e che l'elemento principale che consentirà di raggiungere questo scopo è la PREVENZIONE;
- il Municipio esercita nell'ambito della propria giurisdizione le funzioni di polizia locale a norma dell'art. 107 LOC e degli art. 23 a 26 RALOC;
- per l'esercizio di queste funzioni il Municipio può avvalersi dell'ausilio di agenti della polizia comunale;
- l'attività ed i compiti delle polizie comunali sono pure fissati dalla legge cantonale sulla polizia del 12 dicembre 1989;
- in materia di circolazione stradale determinate competenze sono attribuite ai Municipi dalle norme della legge e regolamento cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale (LACS e RLACS) rispettivamente dalle deleghe specifiche ottenute dal Dipartimento delle istituzioni;
- è riservata la collaborazione con la polizia comunale di altri Comuni (LOC 108);
- sui territori dei Comuni convenzionati sussiste la necessità di disporre di un servizio di polizia a tutela della sicurezza e tranquillità pubbliche e degli altri beni di polizia in genere;
- l'attuale sede della polizia intercomunale si trova nel Comune di Gordola e che qui vi è pure il servizio sportello;

visti gli art. 108 cpv.2 e 193a LOC, art. 25 legge sulla polizia del 12 dicembre 1989;

i Comuni di

## **GAMBAROGNO, GORDOLA E TENERO-CONTRA**

e per essi i rispettivi Municipi

### **stipulano e convengono quanto segue:**

1. La polizia intercomunale, attualmente composta da agenti nominati dai Comuni di Gambarogno, Gordola e Tenero-Contra è abilitata a intervenire sul territorio giurisdizionale dei Comuni convenzionati, per vigilare sulla sicurezza e sulla tranquillità pubblica, in particolare per tutto quanto indicato dall'art. 107 della legge organica comunale e dagli art. 23 e 26 RALOC. La polizia intercomunale che interviene mediante pattuglie diurne e notturne, effettua inoltre:
  - i controlli della circolazione stradale in genere, conformemente ai disposti della LOC e delle deleghe ricevute dall'autorità cantonale;
  - i controlli dei rumori e la loro prevenzione;
  - i controlli di persone sospette;
  - il controllo e la verifica della chiusura degli esercizi pubblici;
  - e per altri compiti elencati nel mansionario.
2. Gordola è designato Comune sede, esso gestisce in modo particolare gli aspetti amministrativi, logistici e finanziari del corpo. Gordola è anche la sede operativa della polizia intercomunale.
3. I Municipi firmatari della convenzione, di regola tramite i Capi Dicastero Polizia, formeranno una commissione che vigilerà sull'intero andamento del servizio. In particolare essa avrà il compito di garantire il rispetto della convenzione, stabilire e aggiornare gli obiettivi, preavvisare le richieste di promozione, allestire il preventivo e il consuntivo del corpo. All'interno della stessa sarà nominato un Presidente e un Segretario
4. Gli agenti del corpo della polizia intercomunale sono incorporati con i seguenti gradi e rispettive classi di stipendio:
  - aiutante, con la funzione di comandante (classe 27),
  - sergente maggiore, sostituto comandante (26),
  - sergente (25),
  - caporale (24),
  - appuntato (23),
  - agente (22),
  - segretario/a (21-22)
  - aspirante (21).Per le classi di stipendio fa stato la scala stipendi degli impiegati del Cantone. Qualora dovesse essere emanata una direttiva cantonale concernente i salari per gli agenti di polizia comunale, la scala stipendi verrà adattata di conseguenza.

Ad ogni agente che svolge regolarmente servizio festivo e notturno sono pure assegnate le seguenti indennità annuali:

- prestazioni straordinarie Fr. 3'000.—
- rimborso spese Fr. 2'000.—

L'orario di lavoro è di 42 ore settimanali.

Per quanto non previsto al punto 4 della presente convenzione fa stato il Regolamento Organico dei Dipendenti del Comune di nomina dell'agente.

Per la determinazione dello stipendio iniziale non si tiene conto dell'anzianità di servizio dell'agente. A nessun agente, al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione, può tuttavia essere ridotto lo stipendio.

5. Il corpo è composto da agenti nominati dai Comuni di Gambarogno, Gordola e Tenero-Contra. I tre Comuni convenzionati si impegnano a mantenere un effettivo totale del corpo di polizia tra le 7 e le 12 unità, equamente suddivise tra i tre Comuni.
6. Per le contravvenzioni in materia di circolazione stradale fanno stato le norme federali e cantonali in vigore. Le procedure relative alle contravvenzioni e all'incasso delle multe disciplinari sono di competenza della polizia intercomunale e dell'ufficio contabilità del Comune di Gordola. Alla fine di ogni anno civile l'importo delle stesse, dedotte le relative spese di gestione, verrà versata in parti uguali ai Comuni convenzionati.
7. Nell'ambito di questa convenzione, le prestazioni degli agenti per il Comune di Gambarogno, Gordola e Tenero-Contra nel comprensorio dei 3 Comuni, non comportano né fatture né conguagli di denaro. I servizi resi nei 3 comuni devono quindi rispettare una perfetta reciprocità.
8. Le spese derivanti dal servizio di polizia intercomunale vengono ripartite annualmente fra il comune di Gambarogno, Gordola e Tenero - Contra con le seguenti chiavi di riparto:
  - il totale degli stipendi, escluso quello del segretario di polizia, è suddiviso tra i Comuni in base al numero dei rispettivi agenti.  
Sono escluse dal conteggio le gratifiche per anzianità di servizio che rimangono di competenza dei Comuni di nomina.
  - gli equipaggiamenti di corpo in base al numero degli agenti;
  - tutte le altre spese derivanti dal servizio di polizia, compreso il segretario di polizia, se non coperte dalle tasse e contravvenzioni, sono suddivise in parti uguali tra i Comuni convenzionati.
9. E' facoltà dei Comuni convenzionati emanare un'ordinanza municipale per il prelievo di tasse per prestazioni particolari di polizia, nei seguenti termini:
  - costi del personale e dei veicoli da Fr. 80.- a Fr 200.- per ora
  - scorte, sorveglianze, accompagnamenti, trasporti, servizi diversi da Fr. 20.- a Fr 200.-.

10. Questa convenzione assicurerà sul territorio giurisdizionale dei Comuni convenzionati un servizio in linea di principio con le seguenti prestazioni:

Mesi all'anno con 1 pattuglia presente 8 ore, 7 giorni su 7 (mesi estivi)	3 mesi
Mesi all'anno con 1 pattuglia presente 8 ore, 5 giorni su 7	9 mesi
Ore alla settimana con sportello aperto durante i giorni lavorativi	20 ore
Numero di notti (o fuori orario) alla settimana -1 pattuglia	2

(Base di calcolo: pool di 8 agenti impiegati al 100%).

11. Tutti gli interventi effettuati nei Comuni sono registrati su appositi rendiconti e trasmessi mensilmente ai rispettivi Municipi, per il tramite dei loro Capi Dicastero Polizia.
12. La presente convenzione potrà essere modificata e adattata in ogni tempo qualora ciò fosse imposto da una sostanziale modifica della stessa o dalla suddivisione dei compiti di polizia tra Cantone e Comuni.
13. Il codice deontologico delle polizie comunali del Cantone Ticino disciplina l'attività degli agenti di polizia, come pure quanto indicato nella Legge e nel Regolamento sulla Polizia.
14. In caso di scioglimento occorre considerare le conseguenze sui rapporti di impiego del personale, sul riutilizzo delle attrezzature e dei veicoli. Attivi e passivi derivanti dallo scioglimento saranno ripartiti tra tutti i Comuni in parti uguali, mediante accordo separato.
15. La presente convenzione, sostituisce ed annulla la precedente, questa entra in vigore con l'approvazione da parte dei rispettivi Municipi e Consigli Comunali e la ratifica del Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti Locali, Bellinzona. La stessa è stipulata per la durata di cinque anni a partire dalla data di ratifica del Dipartimento delle Istituzioni. In seguito, essa s'intende automaticamente rinnovata di un ulteriore anno e così di seguito. Le parti possono tuttavia disdire la convenzione mediante un preavviso di 12 (dodici) mesi, per la fine d'ogni anno civile, la prima volta per la fine del secondo anno dall'entrata in vigore. Eventuali indennizzi pretesi dagli altri Comuni convenzionati sono determinati mediante accordo tra le parti.

Approvata da Municipio di Gambarogno con risoluzione no. ....del .....

Per il Municipio di Gambarogno

Il Sindaco

Il Segretario

T. Ponti

A. Codioli

Approvata dal Consiglio Comunale di Gambarogno il .....

Approvata da Municipio di Gordola con risoluzione no. ....del .....

Per il Municipio di Gordola

Il Sindaco

Il Segretario

A. Züllig

S. Benzoni

Approvata dal Consiglio Comunale di Gordola il .....

Approvata da Municipio di Tenero-Contra con risoluzione no. ....del .....

Per il Municipio di Tenero-Contra

Il Sindaco

Il Segretario

P. Galliciotti

V. Scettrini

Approvata dal Consiglio Comunale di Tenero-Contra il .....